IT

REGOLAMENTO (CE) N. 399/2000 DELLA COMMISSIONE del 22 febbraio 2000

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di diritti di importazione presentate nel febbraio 2000 per i contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1272/1999 per l'Estonia, la Lettonia e la Lituania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1272/1999 della Commissione, del 17 giugno 1999, che stabilisce, per il periodo dal 1º luglio 1999 al 30 giugno 2000, le modalità di applicazione dei contingenti tariffari di carni bovine originarie dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania (¹), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

All'articolo 1, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1272/1999 sono state fissate le quantità di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, originarie della Lituania, della Lettonia e dell'Estonia, nonché di prodotti trasformati originari della Lettonia che possono essere importati a condizioni speciali nel

periodo dal 1º gennaio al 30 giugno 2000. Non sono stati chiesti titoli d'importazione per le carni bovine e i prodotti trasformati.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1º gennaio al 30 giugno 2000 non è stata presentata alcuna domanda di diritti d'importazione nel quadro dei contingenti previsti all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1272/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 febbraio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2000.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione